

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 912)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERTONE, BORSARI, DI VITTORIO BERTI Baldina, SEMA, MARIS e SOLIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1969

Estensione della legge 3 aprile 1958, n. 469, ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti dalla 2^a all'8^a categoria che non fruiscono di assistenza malattia da parte di enti mutualistici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge vuol venire incontro ad un non cospicuo numero di invalidi di guerra, ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a, non soggetti all'obbligo delle assicurazioni di malattia o che comunque non siano più assicurati.

La situazione di questi benemeriti cittadini è particolarmente difficile e diventa tragica in caso di malattie diverse da quelle di guerra (per quelle pensionate già provvede l'Opera nazionale invalidi di guerra) o quando siano ammalate persone di famiglia, anch'esse non iscritte ad alcun ente mutualistico.

Sembra che nell'attuale progresso della sicurezza sociale, e in attesa che questa venga generalmente estesa, la qualifica di in-

valido di guerra sia sufficiente a giustificare il diritto alla assistenza di malattia che viene di massima elargita dall'Opera nazionale invalidi di guerra attraverso l'ASIF, a meno che la condizione di lavoratore dell'invalido non gliene conferisca altra ad essa pertinente. Ad evitare duplicazioni di assistenza, può essere sufficiente, senza impacci di controlli burocratici, la dichiarazione richiesta all'invalido dall'ultimo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge e l'obbligo ad esso posto di comunicare ogni rilevante mutamento della sua condizione rispetto al contenuto della dichiarazione stessa.

Confidiamo nella comprensione degli onorevoli colleghi per vedere risolto il problema che ci siamo permessi di sottoporre.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 3 aprile 1958, n. 469, e successive modificazioni, si applicano, oltre che agli invalidi di guerra di cui al primo comma dell'articolo 1 della stessa legge, anche agli invalidi di guerra di qualsiasi età ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, i quali non godano di altre forme di assistenza malattia da parte di qualsiasi altro ente mutualistico.

Gli invalidi di guerra di cui al presente articolo dovranno accompagnare la domanda, oltre che con la documentazione della propria qualità di invalidi di guerra e con il consenso alla trattenuta di cui all'articolo seguente, con la dichiarazione di non fruire di nessun'altra forma di assistenza malattia. Essi hanno l'obbligo, qualora tale condizione venga a cessare dopo l'accoglimento della domanda, di darne comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra che ha ammesso l'invalido all'assistenza.

Art. 2.

L'assistenza decorre dall'ottavo giorno successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

La misura della trattenuta sugli assegni complessivi della pensione di guerra, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1958, n. 469, e successive modificazioni, è fissata, per tutti gli assistiti ai sensi della presente legge, nel due per cento degli assegni medesimi.

L'onere non coperto dall'ammontare delle trattenute farà capo al capitolo delle pensioni di guerra dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

L'Opera nazionale invalidi di guerra istituirà una apposita gestione speciale dei fondi di cui all'articolo 2 e nominerà una Commissione amministrativa composta:

- 1) dal Presidente dell'ONIG;
- 2) dai due rappresentanti del Consiglio di amministrazione nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro della sanità;
- 3) da quattro rappresentanti designati dagli organi esecutivi e centrali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra in proporzione ai propri assistiti;
- 4) dai due funzionari dirigenti rispettivamente del servizio sanitario e del servizio sanitario-amministrativo dell'ONIG, con voto consultivo.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.